



*Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia*

*Sezione staccata di Brescia*

*Ufficio del Processo*

*Comunicazione n. 1/2018*

Oggetto: art. 25 c.p.a. – Indicazioni operative

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il comma 1 dell'articolo 25 c.p.a. (domicilio *ex lege* presso la Segreteria dell'Ufficio giudiziario nel caso di omessa elezione di domicilio nel Comune sede del Tribunale Amministrativo Regionale o della Sezione Staccata dove pende il ricorso, o in Roma, per i giudizi davanti al Consiglio di Stato) non trova più applicazione per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico (P.A.T.).

L'Ufficio Studi, Massimario e Formazione presso il Consiglio di Stato si è dato, recentemente, carico di affrontare – a fronte di richiesta di parere formulata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa – la questione interpretativa incentrata sulla seguente alternativa:

- se, per tali ricorsi, in forza del comma 1 bis dell'art. 25 citato trovi ora applicazione esclusivamente il domicilio digitale, di cui all'art. 16 *sexies* d.l. n. 179/2012, analogamente a quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione in relazione al Processo Civile Telematico (P.C.T.)
- o se, invece, accanto al domicilio digitale, abbia ancora rilievo nel processo amministrativo telematico – e in quali termini – l'elezione del domicilio fisico.

Va preliminarmente rammentato che il “*domicilio digitale*”, per come definito dall'art. 1, comma 1, lett. n-ter, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è “*un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la*

direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".

Ciò premesso, si richiama l'attenzione sul testo dell'art. 25 c.p.a. in vigore dal 1° gennaio 2018:

*“1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:*

*a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;*

*b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.*

*1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 197 del 2016, dal 1° gennaio 2017).*

*1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico (comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 197 del 2016.”*

Tale norma, quindi:

- da un lato (comma 1-ter), ha escluso l'applicazione, ai ricorsi soggetti alla disciplina del P.A.T. dell'intero primo comma dell'art. 25 (il quale prevedeva, rispettivamente la domiciliazione *ex lege* presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale o della sezione distaccata oppure del Consiglio di Stato (e del Consiglio di Giustizia della Regione Siciliana, con gli adattamenti del caso) *in caso di omessa elezione di domicilio fisico nel comune sede del Tribunale* o, per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, a Roma)
- e, dall'altro (comma 1-bis), ha disposto l'applicazione al “processo amministrativo telematico”, in quanto compatibile, dell'art. 16 *sexies* del decreto legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, come introdotto dall'art. 52 del decreto legge 25

giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114<sup>1</sup>.

Sono, tuttavia, rimaste formalmente in vigore (in quanto non espressamente novellate altre disposizioni del codice del processo amministrativo), le disposizioni, pure aventi rilievo in tema di elezione di domicilio e, quindi, per quel che qui interessa, di domicilio digitale, di cui:

- all'art. 93 c.p.a. (che, al primo comma, prevede: “1. *L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza*”);
- agli artt. 42 e 43 c.p.a. (che, nel regolare le modalità di notificazione delle impugnative proposte in pendenza di giudizio, rinviano all'art. 170 c.p.c.)
- ed all'art. 136 c.p.a. (norma relativa alle comunicazioni di segreteria, ma che impone ai difensori l'onere di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a suo tempo indicato).

Le conclusioni alle quali è pervenuto l'Ufficio Studi, che si riproducono al fine di consentire un più corretto orientamento ai fini della indicazione, negli atti di causa, della domiciliazione, sono le seguenti:

- a) il domicilio digitale è il domicilio eletto *ex lege* in ambito processuale, “*perché funzionale alla piena efficienza del processo telematico e alle esigenze a questo connesse (accelerazione dei tempi della giustizia, standardizzazione delle procedure, risparmio di spesa,...). Tuttavia questa designazione, anche in ambito processualcivilistico, è stata ritenuta di carattere non esclusivo ma preferenziale, riservandosi ... una residua area di operatività al domicilio fisico, per il caso di inefficienza della PEC del destinatario (per causa a questo imputabile), con applicazione della regola juris dell'art. 82 r.d. n. 37/1934*”;
- b) “*in ragione del perdurante regime di facoltatività della notificazione via PEC la notificazione del ricorso introduttivo, in mancanza di un domicilio elettivo ex lege potrà essere eseguita sia al domicilio digitale, rappresentato dall'indirizzo PEC indicato nei pubblici registri, sia al domicilio fisico*”;

---

<sup>1</sup> Il quale così prevede:

“1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia*”.

- c) *“in pendenza di giudizio, le notificazioni alle parti costituite dovranno essere eseguite al domicilio digitale indicato dalla parte o, in mancanza, rinvenibile nei pubblici registri (trattandosi del domicilio elettivo ex lege)”*;
- d) *“in caso di inefficienza della PEC, per causa imputabile al destinatario, può ipotizzarsi un’applicazione anche al processo amministrativo della norma di chiusura del sistema rappresentata dall’art.82 r.d. 37/1934, nei termini indicati dalla Corte di Cassazione, nel senso che si potrà procedere al deposito degli atti da notificare presso la segreteria del giudice innanzi al quale pende la lite, solo se non via sia stata elezione di domicilio fisico (all’atto della costituzione e in aggiunta al domicilio digitale) nel Comune ove ha sede detto ufficio (e ciò in attuazione del principio di prossimità tra domicilio eletto e giudice adito)”*.

Come dallo stesso Ufficio Studi auspicato, è opportuno richiamare le parti processuali ad un *“principio di autoresponsabilità e all’osservanza di un onere di diligenza (da assolvere anche a seguito di comunicazione di cortesia della segreteria dell’ufficio giudiziario, da predisporre secondo modelli standardizzati in modo da ridurre al minimo il rischio di fraintendimenti ed errori provocati da prassi difformi, ferma restando la possibilità, sussistendone le condizioni, di ricorrere all’istituto dell’errore scusabile) – a corollario del dovere di cooperazione sancito dall’art. 2, comma 2 e in vista dell’ottimale funzionalità del sistema processuale – che sia inclusivo dell’onere di indicare, all’atto della costituzione o nel primo scritto difensivo utile, il proprio domicilio digitale, nonché dell’onere di comunicarne le successive variazioni”*.

Conclusivamente:

- a) il domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC del difensore contenuto nei pubblici registri, costituisce domicilio eletto ex lege, con conseguente onere del difensore, in ambito PAT, di indicare tale indirizzo PEC e di comunicarne le successive variazioni;
- b) è ammissibile ed è giuridicamente rilevante, anche nel nuovo assetto normativo, l’elezione di domicilio fisico (in aggiunta al domicilio digitale);
- c) nel solo caso in cui la PEC indicata come domicilio digitale non sia utilizzabile (per causa imputabile al destinatario) e il domicilio fisico sia stato eletto in un comune diverso da quello dove ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite, può procedersi alle notificazioni presso la segreteria di detto ufficio (artt. 16 *sexies* d.l. n. 179/2012, 82 r.d. n. 37/1934);

d) nella prima fase di applicazione della disciplina (indicativamente, il primo anno di operatività del nuovo art. 25) sarà cura degli Uffici di Segreteria inviare comunicazioni di cortesia, con le quali, in caso di elezione di domicilio fisico in un comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite (e ciò nella prospettata applicazione dall'art. 82 r.d. n. 37/1934), venga evidenziato al difensore che il domicilio eletto corrisponde alla PEC indicata nei propri atti difensivi e, qualora questa non sia operativa per causa imputabile al destinatario, si procederà alle notificazioni degli atti processuali mediante deposito in segreteria;

e) la sola indicazione del domicilio digitale può essere considerata sufficiente, essendo il domicilio digitale il domicilio eletto *ex lege*;

f) in caso di mancato funzionamento della PEC indicata, per causa imputabile al destinatario, si procederà alle notificazioni mediante deposito dell'atto presso la segreteria dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 16 *sexies* d.l. n.179/2012;

g) la parte ha l'onere di indicare eventuali modifiche della PEC indicata come domicilio digitale, all'atto della costituzione (onere che potrà essere escluso, solo nel caso in cui il PAT, inteso come sistema operativo, sia in grado di assicurare la piena e costante accessibilità delle parti e delle segreterie ai pubblici registri e ai loro aggiornamenti);

h) non vi è obbligo di eleggere un domicilio fisico; ma, nel caso di omessa indicazione sia del domicilio digitale (o di mancato funzionamento della PEC), sia del domicilio fisico nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario (nella prospettata applicazione dell'art. 82 r.d. 37/1934, come norma di chiusura del sistema), si procederà alle notificazioni mediante deposito dell'atto presso la segreteria dell'ufficio giudiziario, previo invio alla parte di una comunicazione di cortesia, salvo che il PAT, dal punto di vista tecnico, non sia (o fino a quando il PAT non sarà) in grado di assicurare alle parti e alle segreterie degli uffici giudiziari la piena accessibilità ai pubblici registri;

i) nel caso di preesistente elezione di domicilio presso la Segreteria dell'ufficio giudiziario o di preesistente domiciliazione *ex lege* presso la Segreteria, si procederà all'invio di una comunicazione di cortesia che inviti la parte a indicare il proprio domicilio digitale, con l'avviso che, in mancanza di tale indicazione, le notificazioni avranno luogo mediante deposito degli atti in segreteria.

La presente comunicazione verrà inviata:

- al Presidente della Sezione Seconda;

- ai Magistrati in servizio presso questa Sezione staccata;
  - al Dirigente responsabile della Sezione staccata;
  - ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati ricadenti nell'ambito di competenza di questa Sezione staccata;
  - all'Avvocato Distrettuale dello Stato di Brescia;
  - al Coordinatore della Commissione Distrettuale T.A.R.;
- e pubblicato sul sito [www.cadlo.it](http://www.cadlo.it).

In Brescia, 20 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
- RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PROCESSO -